



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

AGROTECNICI: SE RICHIESTO DAL COLLEGIO NAZIONALE LA PP.AA. DEVE FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO IN ESENZIONE DEL BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, con la nota n. 23760 del 18.2.2014, rispondendo ad un interpello proposto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha definitivamente chiarito l'obbligo delle PP.AA. di collaborare con la struttura nazionale dell'Albo nel fornire gli elementi e le informazioni (*anagrafiche, ecc.*) delle quali sono in possesso e che sono riferite agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati liberi professionisti, senza per questo poter chiedere l'applicazione dell'imposta di bollo (*attualmente € 16,00*) prevista dall'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26.10.1972 n. 642, il quale infatti espressamente esclude tale imposizione.

La questione era sorta per una errata interpretazione, fatta da diverse PP.AA., della richiamata disposizione transitoria, apparentemente riferita ai soli atti "*... desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ...*" e cioè gli atti di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte (*DPR 3 novembre 2000, n. 396*). Questa declaratoria veniva, da alcune PP.AA., interpretata rigidamente sicché fra le certificazioni non rientranti in esenzione di bollo non venivano ricompresi il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia che, essendo rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (*DPR 30 maggio 1989, n. 223*), si ritenevano assoggettati al bollo.

E' poi intervenuto l'art. 15 della legge n. 183/2011 (*legge di stabilità 2012*) che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, in particolare stabilendo che le stesse vengano "*acquisite d'ufficio*" per eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Le nuove norme prescrivono che "*Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali*" e dunque, conclude nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate, **ha ragione il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a pretendere di accedere ai dati previsti, detenuti da altre Amministrazione, in forma gratuita** ed in particolare senza che venga corrisposta l'imposta di bollo (*€ 16,00*).



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Quella dell' Agenzia delle Entrate è una posizione di grande linearità, che non viene a semplificare solo l'attività amministrativa del Collegio Nazionale dell'Albo, ma che produce effetti positivi per tutti gli altri soggetti coinvolti nell'applicazione della legge n. 183/2011 liberandoli del peso di procedure farraginose e, soprattutto, costose.

Chiunque infatti potrà utilizzare la risoluzione ottenuta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed opporla alle Amministrazioni riottose a semplificare.

Allegato: nota Agenzia delle Entrate 18.2.2014 prot. n. 23760.

Roma, 26 febbraio 2014